

Prop. 16
N.º 9.

Progetto di legge ~~presentata~~ dal
Ministero delle Finanze nella
Sessanta del 21. Agosto 1849.

Imposizione di pedaggio a favore
del Comune di Agnona.

Relazione della Commissione incaricata per l'esame del progetto
di legge relativo all'imposizione d'un pedaggio a favore
del comune d'Agnone

Signori

La Commissione incaricata di dare l'opinione
avuta intorno al progetto di legge
per l'imposizione d'un pedaggio a
favore del comune d'Agnone, non
rivolge la sua attenzione a due im-
poste principali qui toccate, che da
quello forzano: e la prima è
di diritto costituzionale, e sta ad
definire se la concessione (anche
in modo di provvisoria) del pedaggio
su un ponte a favore di un comune
abbia luogo della sanzione del Parlamento,
ovvero appartenga a quegli atti che
per diritto reale possono compiersi
la seconda è di fatto, cioè le condi-
zioni del comune d'Agnone siano
tali da muovere il Parlamento ad ap-
provare la domanda di favore che a suo
vantaggio viene proposta.

La Commissione non trovi malaposte
lo proponer la prima questione, ora
dessa sia contenuta nei limiti della

legge che fu sottoposta al suo esame. Il
pedaggio che vuole imporre sul ponte di
un si tratta è una vera contribuzione
prelevata su tutti coloro, che passano
su quello, e perciò essendo di sua natura
generale deve annoverare tra le im-
poste indirette, qualunque non sia van-
taggio dello Stato, ma di un solo Comune
si raccolga -

È pertanto evidente la necessità di
una legge, affinché al pagamento del
pedaggio siano validamente obbligati
i cittadini tutti che dal ponte appas-
sano. Né potrebbe in contrario ope-
rare, che la donazione attuale sia
quell'atto una prova di un pedaggio
già stabilito, anziché una vera e nuova
concessione fatta al Comune d'Agona;
poiché spirato il termine della prima
concessione, la prova di essa è una
concessione affatto nuova, e perciò
vogliono in essa questa osservare le
formalità tutte, che dalla legge sono
indicate al momento in cui si rinnovano.

Non malegerole pare all'Almonici
porre il risolvere pure l'altra questione
di fatto porre unato. Dalla relazione
del V. Ministro di Finanze, che precede
la legge, dai documenti annessi, e da altre
informazioni che pervenire a conoscere
che il Comune d'Agona dopo avere
fatti numerosi sacrifici in proporzione
alle tante sue forze per far pervenire alle

Le differenti condizioni in cui si trovano
l'Art. Comune per ragione di un errore
ad esso non imputabile, e che per
troppo non è nuovo, rispetto a
questo indifferente la vostra commissione
a raccomandarmi l'approvazione
del progetto di legge negli stessi
termini in cui venne dall'Alto
della prava presentata

Progetto di legge

Art. Uno -

Il Comune di Cagnano è autorizzato a
riscattare per un biennio a cominciare
dal 1° gennaio 1859 il diritto di
pedaggio al ponte sullo Stura di
cui già venne temporaneamente
riscattato, sulle basi della Tariffa
approvata dal Reg. prore della Camera
di Conti il 27 novembre 1859

Giulio Cesare Melatore

Ministero di Finanze.

Signori Deputati

Fra i vari progetti di legge
che presentate al precedente Parlamento
restarono senza deliberazione, eravene
uno il quale avea per scopo di
autorizzare il Comune d'Agoua
a continuare per un trentennio
l'esercizio del pedaggio al Ponte
del fiume Sesia, di cui in altri
tempi era stato temporariamente
investito.

Essendo mi oggetto di
molta importanza per quel
Municipio non solo, ma ben anche
per il punto di massima che si
tratta di risolvere, io mi fo
carico di riprodurre per le
vostre deliberazioni quel disegno
di legge accompagnato dalle
stesse considerazioni che la
prima volta lo corredevano.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
M. Pignatelli